

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE (Tel. 0783/793272)

web www.provincia.oristano.it - pec:provincia.oristano@legalmail.it

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ALLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOL-TÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - PERIODO CONTRATTUALE GENNAIO 2023-DICEMBRE 2023

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente servizio consiste nell'espletamento delle attività di cattura, recupero, trasporto, pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica ferita o in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano, al fine di garantire un'adeguata tutela ed assistenza al patrimonio faunistico presente in ambito provinciale.

Per fauna selvatica sono da intendersi i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio della Regione.

Art. 2 Modalità di espletamento del Servizio

- ➢ Il servizio verrà svolto in tutti quei casi in cui se ne ravvisi la necessità, segnalati dall'Ufficio Provinciale o da privati, relativamente agli esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta individuata nell'allegato 1 della legge Regionale 23/1998 e non protetta, al fine di evitare ogni ulteriore aggravio dello stato in cui verte l'animale in difficoltà o sia necessario l'intervento di personale qualificato.
- ➤ Il servizio e le cure successive verranno effettuate presso la struttura veterinaria dell'affidatario in favore della fauna selvatica in difficoltà ivi portata da soggetti pubblici o privati, o dalla stessa affidataria del servizio, che sarà sempre tenuto a garantire nel minor tempo possibile l'intervento di recupero, trasporto dell'animale dal punto in cui viene ritrovato fino alla propria struttura.
- ➤ Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la reperibilità di almeno un veterinario qualificato.
- La cattura, il recupero ed il trasporto dell'animale dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario con modalità tali da preservare e garantire, per quanto possibile e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il migliore mantenimento in buona salute dell'animale.
- ➤ Il recupero ed il trasporto degli animali di piccole o medie dimensioni presso la struttura veterinaria dell'aggiudicatario potranno essere effettuati anche da privati, associazioni di volontariato o altri enti pubblici, sempre con modalità tali da evitare ogni situazione di rischio e preservare il mantenimento in buona salute dell'animale.
- La ditta aggiudicataria provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, a stilare un primo esame clinico e ad effettuare gli esami, la stabilizzazione delle

- condizioni dell'animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme di igiene, di sicurezza e del benessere animale.
- Conclusa la visita e l'eventuale medicazione, procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:
- a) a trattenere l'animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo necessario per un primo intervento di pronto soccorso, per un massimo di due giorni o, secondo le specifiche necessità ravvisate dal veterinario e sentito l'Ufficio Provinciale competente, per un periodo superiore. La degenza presso la struttura veterinaria dovrà aver luogo garantendo le massime condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell'animale e nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza per lo stesso e per gli operatori coinvolti;
- b) a trasportare l'animale per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni generali presso uno dei centri di recupero regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua ospedalizzazione o un prolungato periodo di degenza;
- c) a trasportare ed assistere l'animale durante la sua re immissione e la sua liberazione, che sarà effettuata a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nel sito in cui è stato ritrovato e PREVENTIVAMENTE concordato con la Provincia di Oristano, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato, in applicazione delle normative vigenti in materia. Nel caso in cui la liberazione nel sito di ritrovamento sia impossibilitata o lo stesso risulti poco idoneo ad ospitare l'animale da dimettere, sarà onere dell'Ufficio Provinciale competente, individuare un luogo alternativo in grado di rispondere alle esigenze proprie della specie interessata;
- d) la re immissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio;
- e) in caso di soppressione o morte dell'animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso la struttura veterinaria, l'aggiudicatario provvederà allo smaltimento dello stesso nel pieno rispetto della normativa vigente, previa comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di conservazione dell'animale, all'Ufficio Provinciale competente, che valuterà la possibilità di destinare l'esemplare a trattamento tassidermico.

Art. 3 Documentazione relativa agli animali visitati

- 1. Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione di apposite schede contenenti le seguenti informazioni:
 - a) Scheda di Accettazione;
 - b) Dati Biologici e Biometrici Mammiferi ;
 - c) Dati Biologici e Biometrici Rettili;
 - d) Dati Biologici e Biometrici uccelli;
 - e) Protocolli Terapeutici e o Profilassi;
 - 6. Diagnostica e degli Esami di Laboratorio;
 - g) Intervento Chirurgico e Anestesiologica;
 - h) Razionamento Alimentare;
 - 9. Scheda Prerilascio e Rilascio;
 - 10. Scheda Riassuntiva;
 - k) Interventi.
 - I) Scheda di Ritrovamento/Consegna;

2. Le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica da parte dell'aggiudicatario devono essere inserite in una banca dati su supporto informatico, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale insieme alla rendicontazione delle Prestazioni effettuate.

Art.4 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI

Tutti gli operatori economici partecipanti per essere ammessi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) requisiti di idoneità professionale : iscrizione alla Camera di Commercio per attività correlata all'oggetto dell'affidamento (Servizi Veterinari);
- b) avere svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando servizi di pronto soccorso ed assistenza alla fauna ferita/difficoltà per un importo non inferiore ad € 24.000,00 (€. ventiquattromila/00)+ iva ai sensi di legge, (corrispondente all'importo annuo posto a base di gara);

Mezzo di prova: secondo quanto previsto dall'allegato XVII parte 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di Consorzio o RTI il requisito dovrà essere posseduto nella complessità tra tutte le componenti del consorzio o raggruppamento; la mandataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria.

L'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio in oggetto, dovrà necessariamente provare, prima dell'inizio del servizio di avere nella propria disponibilità, in un raggio di 15 Km. dal centro di Oristano, di una struttura di primo intervento con le seguenti dotazioni minime:

- 1. Sala visite;
- 2. Apparecchio radiologico;
- 3. Apparecchiature per chimica clinica ed esami ematologici;
- 4. sala operatoria dotata di strumentazione adeguata;
- 5. locale idoneo per eventuale breve degenza di 1 o 2 giorni ed in ogni caso per il tempo necessario alla completa guarigione; i locali e le attrezzature devono essere adeguate anche per animali di grossa taglia (ungulati es Cervi, cinghiali etc) e con presenza di box/voliere per sostentamento;
- 6. disponibilità di contenitori idonei al trasporto degli esemplari di fauna selvatica terrestre in difficoltà;
- 7. disponibilità di un mezzo adeguato a norma di legge e regolarmente autorizzato dalle Autorità sanitarie per lo svolgimento del servizio negli ambiti geografici di competenza della Provincia di Oristano:
- 8. disponibilità di personale veterinario qualificato per tutte le 24 ore.

Art. 5 - Importo del contratto

L'importo a base di gara è pari a € 24,000,00 oltre IVA ai sensi di legge per il periodo gennaio 2023dicembre 2023 .

L'importo del contratto è pari alla differenza tra l'importo a base di gara e il ribasso offerto in sede di gara e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale

onere di legge. Pertanto, con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata è invariabile. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula contrattuale sarà disposta mediante scrittura privata;

Art. 6 - Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio

- 1. Il servizio oggetto del presente capitolato avrà decorrenza dalla data di stipula contrattuale sino al 31 dicembre 2023. La documentazione relativa agli animali visitati, dovrà essere consegnata in formato digitale editabile alla Provincia di Oristano entro e non oltre il quindicesimo giorno rispetto a quello di chiusura di ogni periodo di rendicontazione trimestrale.
- 3. La consegna della documentazione relativa all'ultimo periodo di rendicontazione dovrà essere accompagnata dai seguenti ulteriori elaborati:
- a) relazione riepilogativa del servizio erogato con l'indicazione schematica degli interventi effettuati e delle eventuali criticità emerse;
- b) relazione riepilogativa degli interventi richiesti e non effettuati, in quanto non previsti e/o non regolamentati dal contratto stipulato con la Provincia Oristano, con l'indicazione schematica degli interventi richiesti e le eventuali criticità emerse;
- c) elaborato cartografico con l'indicazione dei punti di rinvenimento della fauna selvatica terrestre in difficoltà e delle eventuali reimmissioni in natura.
- d) Documentazione fotografica in formato digitale degli animali curati.
- 4. La consegna di quanto indicato al punto precedente, in formato cartaceo e digitale editabile, dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno rispetto alla data di chiusura dell'ultimo periodo di rendicontazione.
- 5. Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio della Provincia di Oristano, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante.

Art. 7 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire al committente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato. Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il committente avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

Art. 8 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

Art. 9 Sospensione del contratto, cessione, subappalto e avvalimento

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- subappaltare il servizio, ad eccezione del caso di cui al comma due del presente articolo. Pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia di Oristano. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 il subappalto deve essere autorizzato dal committente e deve corrispondere a quanto indicato in sede di gara. Il committente corrisponderà i pagamenti relativi al servizio subappaltato direttamente all'aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà quindi trasmettere al committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario. Inoltre, il concorrente deve indicare la parte del servizio o della fornitura che intende subappaltare. Per l'avvalimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 Responsabilità

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia di Oristano ed a terzi in ragione dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione degli interventi. L'appaltatore, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia di Oristano da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei reports degli interventi il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo (31 gennaio 2024) stabilito per la consegna della relazione annuale, della relazione finale e di tutta la documentazione ed elaborati previsti. il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna di cui all'art. 5 del presente Capitolato, nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Oristano una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo contrattuale. L'applicazione della penale avverrà previo contradditorio con il contraente, al quale l'amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dalla Provincia di Oristano al fornitore; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno. All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia di Oristano rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente: -nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);

-nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454cc.);

- -nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore dell'appalto aggiudicato;
- -nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- -nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui all'articolo 4 (art. 1457 cc.).

-Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Oristano dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata. Inoltre, la Provincia di Oristano potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso l'amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.

Art. 13 Proprietà degli elaborati

La Provincia di Oristano acquista la proprietà esclusiva di tutto il materiale fornito, di tutti i diritti che ne derivano, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla stampa ed alla riproduzione delle opere stesse.

L'aggiudicatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle proprietà come dianzi indicate.

Art. 14 Modalità di pagamento

L'importo dovuto verrà corrisposto sotto forma di canone trimestrale a prescindere dalle prestazioni professionali effettivamente svolte e dal numero delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico, secondo le modalità indicate dal contraente, dietro presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni dall'emissione, previa verifica di regolare esecuzione effettuata dalla Provincia di Oristano. Non saranno ammessi acconti o pagamenti parziali prima del completamento delle varie parti del servizio di cui al primo comma del presente articolo.

La fattura elettronica dovrà:

- essere intestata a: Provincia di Oristano- Settore Ambiente e Attività Produttive, via Carboni, snc, 09170 Oristano Partita IVA 80004010957;
- essere inviata tramite il Sistema di Interscambio al Codice Univoco Ufficio (IPA) BZ44QF;
- contenere l'indicazione del CIG. Z7B38C4ECE.

La liquidazione della fattura potrà avvenire, inoltre, solo previa verifica da parte della Provincia di Oristano dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- regolare esecuzione del servizio;
- -regolarità contributiva del D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) accertata dal committente;
- avvenuta comunicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici.

Art. 15- Nomina dei responsabili

Il contraente al momento della stipula del contratto, comunica al committente il nome e i recapiti (telefono, fax, email) del proprio responsabile.

Contestualmente, il committente comunicherà al contraente il nome del responsabile del procedimento per l'esecuzione del servizio.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale. L' organo competente per l'eventuale impugnative degli atti della procedura concorsuale, invece, è il -T.A.R. Sardegna – sede di Cagliari – Via Sassari n° 17 - 09123 Cagliari –

Art. 17- Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

II RUP Dott.ssa Manuela Urracci

> Il Dirigente Dott. Raffaele Melette